

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1312/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1313/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2003	3
Regolamento (CE) n. 1314/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 kg, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1247/1999	5
Regolamento (CE) n. 1315/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003	6
Regolamento (CE) n. 1316/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CE) n. 1317/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	8
Regolamento (CE) n. 1318/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	12
Regolamento (CE) n. 1319/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	14
Regolamento (CE) n. 1320/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	20

Regolamento (CE) n. 1321/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	22
Regolamento (CE) n. 1322/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	24
Regolamento (CE) n. 1323/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	27
Regolamento (CE) n. 1324/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	29
Regolamento (CE) n. 1325/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003	30
Regolamento (CE) n. 1326/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 934/2003	31
Regolamento (CE) n. 1327/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003	32
Regolamento (CE) n. 1328/2003 della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	33
★ Direttiva 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/544/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

2003/545/CE:

- ★ **Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 sui prodotti della Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA) dell'accordo europeo** ...

Commissione

2003/546/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che abroga la decisione 2001/705/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari dell'Indonesia** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2437]

2003/547/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, recante misure provvisorie volte ad impedire la diffusione dell'afta epizootica da taluni paesi del Nord Africa nel territorio dell'Unione europea ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2611]** 40

2003/548/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 24 luglio 2003, relativa all'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate nonché le norme correlate di cui all'articolo 18 della direttiva servizio universale** 43
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 169 dell'8.7.2003)** 46
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (GU L 185 del 24.7.2003)** 46
- * **Rettifica della decisione 2003/460/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati (GU L 154 del 21.6.2003)** 47

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	52,8
	999	52,8
0707 00 05	052	112,2
	999	112,2
0709 90 70	052	84,7
	999	84,7
0805 50 10	052	51,2
	382	53,9
	388	53,7
	524	54,2
	528	52,9
0806 10 10	999	53,2
	052	132,3
	220	239,5
	400	192,9
	624	141,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	176,5
	388	82,0
	400	94,5
	508	101,2
	512	80,2
	528	58,6
	720	63,7
	800	185,6
0808 20 50	804	89,1
	999	94,4
	052	110,0
	388	115,3
	512	71,5
0809 10 00	528	75,5
	999	93,1
	052	174,5
	064	123,2
0809 20 95	068	72,1
	999	123,3
	052	288,0
	400	247,0
0809 30 10, 0809 30 90	404	250,1
	999	261,7
	052	134,4
	094	123,1
0809 40 05	999	128,8
	060	99,4
	064	91,5
	094	90,9
	999	93,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di luglio 2003, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di un'eventuale percentuale di riduzione, e che vengano fissati i quantitativi riportati al lotto successivo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per il lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di luglio 2003 e quantità riportate al lotto seguente:

a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2003 (in t)
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	3 570,056
Thailandia	0 ⁽¹⁾	2 498,652
Australia	0 ⁽¹⁾	355,500

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2003 (in t)
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	800,000
Thailandia	—	23,023
Australia	0 ⁽¹⁾	9 543,700

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	% di riduzione
Thailandia	0 ⁽¹⁾
Australia	0 ⁽¹⁾
Guyana	—
Stati Uniti d'America	97,6744
Altre origini	88,8927

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 kg, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1247/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1114/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1247/1999 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso da 80 a 300 kg, originari di taluni paesi terzi, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (2) Sono state presentate domande di diritti di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione, presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1247/1999, è soddisfatta nella misura dello 0,5115 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 60 del 28.6.2003, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 780/2003 ha fissato a 17 225 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 1° al 4 luglio 2003. Dato che i titoli d'importazione superano il

quantitativo disponibile, occorre fissare una percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 780/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 780/2003 nel periodo dal 1° al 4 luglio 2003 è soddisfatta a concorrenza del 3,8712 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione
per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1109/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 760 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal suddetto paragrafo per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 i quantitativi chiesti il 23 luglio 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 23 luglio 2003.

- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1109/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 23 luglio 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 16,35 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1109/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 24 luglio, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

⁽⁵⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽¹¹⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽¹²⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹³⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

- (11) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ -- negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,531	2,531
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ -- negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁵⁾ : -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ -- negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	4,000 2,198 4,000 3,000 1,649 3,000 2,198 4,000 4,000 2,198 4,000	4,000 2,198 4,000 3,000 1,649 3,000 2,198 4,000 4,000 2,198 4,000

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	11,100 11,100 11,100	11,100 11,100 11,100
1006 40 00	Rotture di riso	2,900	2,900
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 14 al 18 luglio 2003, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 14 al 18 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14 al 18 luglio 2003	Limite
Barbados	100	Raggiunto
Belize	100	
Congo	100	
Fiji	100	
Guiana	100	
India	0	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14 al 18 luglio 2003	Limite
India	100	
Altri	100	

Zucchero concessioni CXL**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14 al 18 luglio 2003	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/2003 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 14.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,991	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	9,670
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,991	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	39,54
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,2081
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,076	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,2081
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,2179
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,076	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2366
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,893	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,2179
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,983	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	59,16
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	13,49	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	59,16
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	91,25
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	32,77	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	95,23
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	51,19	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	101,49
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	56,46	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	102,11
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	32,77	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,9125
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	51,19	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	1,0149
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	56,46	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,991
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	64,34	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	13,49
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	32,77
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	64,34	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	47,95
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	94,56	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	47,95
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	60,00	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	47,95
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	60,00	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	51,18
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,6000	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	60,00
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,6000	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	60,00
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	60,00	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	92,07
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	92,07	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	96,09
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	96,09	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	102,40
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	102,40	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	103,04
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	60,00	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	103,64
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	92,07	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	104,71
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	96,09	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	112,54
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	102,40	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,6000
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	103,04	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,6000
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	103,64	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,9207
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	104,71	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9609
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	112,54	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	1,0240
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	103,04	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,2081
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	103,64	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	104,71	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	110,51	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	112,54	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	120,47	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	124,96	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	130,16	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,6000	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,9207	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9609	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	1,0240	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,9207	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9609	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	1,0240	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	231,30
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	1,0304	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	1,0304	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,1051	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	8,165		L04	EUR/100 kg	31,53
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	8,165		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	9,670		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	29,33		L04	EUR/100 kg	6,48
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9300	A01	EUR/100 kg	36,66	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	15,17
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	12,87		L04	EUR/100 kg	9,50
0406 10 20 9610	400	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9620	L04	EUR/100 kg	42,77	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	13,81
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	48,42		L04	EUR/100 kg	13,81
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	A01	EUR/100 kg	60,52	0406 30 39 9930	A01	EUR/100 kg	32,38
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,15		L04	EUR/100 kg	13,81
0406 10 20 9650	400	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	L04	EUR/100 kg	59,29	0406 30 90 9000	L04	EUR/100 kg	15,62
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60
0406 10 20 9830	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	16,38
	L04	EUR/100 kg	21,99		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9850	400	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	A01	EUR/100 kg	38,40
	A01	EUR/100 kg	27,49		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	75,31
0406 10 20 9870	L04	EUR/100 kg	26,66	0406 90 13 9000	400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14
	A01	EUR/100 kg	33,33		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	77,33
	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,66
0406 20 90 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	49,17		L04	EUR/100 kg	85,03
	400	EUR/100 kg	17,96		400	EUR/100 kg	34,20
0406 20 90 9913	A01	EUR/100 kg	61,46	0406 90 21 9900	A01	EUR/100 kg	121,71
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	64,90		L04	EUR/100 kg	87,87
0406 20 90 9915	400	EUR/100 kg	23,93	0406 90 23 9900	400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	81,13		A01	EUR/100 kg	125,77
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	68,96	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	87,87
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	86,20		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,06		L04	EUR/100 kg	86,10
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29
0406 20 90 9990	A01	EUR/100 kg	96,33	0406 90 25 9900	A01	EUR/100 kg	122,94
	A00	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	75,61
0406 30 31 9710	L04	EUR/100 kg	6,48	0406 90 25 9900	400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,69
	A01	EUR/100 kg	15,17		L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	75,11
	L04	EUR/100 kg	9,50		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52
0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	22,26				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	68,03		L04	EUR/100 kg	75,50	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	13,13	
0406 90 31 9119	A01	EUR/100 kg	97,38	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	107,15	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	62,52		L08	EUR/100 kg	73,22	
	400	EUR/100 kg	14,50		092	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	A01	EUR/100 kg	89,64	400	EUR/100 kg	—		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	106,96		
	L04	EUR/100 kg	62,52	0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50	L08	EUR/100 kg	77,63		
0406 90 33 9919	A01	EUR/100 kg	89,64	092	EUR/100 kg	—		
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	57,14	A01	EUR/100 kg	110,84		
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	A01	EUR/100 kg	82,21	L08	EUR/100 kg	76,90		
	L03	EUR/100 kg	—	092	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	57,71	400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	109,15		
0406 90 35 9190	A01	EUR/100 kg	82,27	0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	62,78		
	L04	EUR/100 kg	88,45	400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	34,88	A01	EUR/100 kg	90,23		
0406 90 35 9990	A01	EUR/100 kg	127,15	0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	79,36		
	L04	EUR/100 kg	88,45	400	EUR/100 kg	27,02		
	400	EUR/100 kg	22,80	A01	EUR/100 kg	113,61		
0406 90 37 9000	A01	EUR/100 kg	127,15	0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	85,71		
	L04	EUR/100 kg	85,03	400	EUR/100 kg	33,67		
	400	EUR/100 kg	34,20	A01	EUR/100 kg	123,32		
0406 90 61 9000	A01	EUR/100 kg	121,71	0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	78,58		
	L04	EUR/100 kg	93,71	400	EUR/100 kg	29,46		
	400	EUR/100 kg	32,46	A01	EUR/100 kg	113,03		
0406 90 63 9100	A01	EUR/100 kg	135,59	0406 90 85 9999	A00	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	93,22	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,31	L04	EUR/100 kg	72,10		
0406 90 63 9900	A01	EUR/100 kg	134,46	400	EUR/100 kg	17,68		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	106,94		
	L04	EUR/100 kg	89,62	0406 90 86 9300	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	27,77	L04	EUR/100 kg	73,14		
0406 90 69 9100	A01	EUR/100 kg	129,88	400	EUR/100 kg	19,38		
	A00	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	108,06		
	0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	89,62	L04	EUR/100 kg	77,70		
0406 90 73 9900	400	EUR/100 kg	27,77	400	EUR/100 kg	21,93		
	A01	EUR/100 kg	129,88	A01	EUR/100 kg	113,61		
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	78,05	L04	EUR/100 kg	85,71		
0406 90 75 9900	400	EUR/100 kg	29,89	400	EUR/100 kg	25,67		
	A01	EUR/100 kg	111,82	A01	EUR/100 kg	123,32		
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	78,58	0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 76 9300	400	EUR/100 kg	12,61	L04	EUR/100 kg	60,09		
	A01	EUR/100 kg	113,03	400	EUR/100 kg	15,81		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	89,10		
	L04	EUR/100 kg	70,86	0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 76 9400	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	67,16		
	A01	EUR/100 kg	101,43	400	EUR/100 kg	17,85		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	99,25		
	L04	EUR/100 kg	79,36	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 76 9900	400	EUR/100 kg	13,13	L04	EUR/100 kg	68,92		
	A01	EUR/100 kg	113,61	400	EUR/100 kg	19,55		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	100,75		
	L04	EUR/100 kg	79,36					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,94		L04	EUR/100 kg	83,06
	400	EUR/100 kg	27,03		400	EUR/100 kg	15,39
	A01	EUR/100 kg	111,58		A01	EUR/100 kg	118,38
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,94		L04	EUR/100 kg	84,72
	400	EUR/100 kg	21,93		400	EUR/100 kg	20,40
	A01	EUR/100 kg	111,58		A01	EUR/100 kg	119,70
0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	33,21		L04	EUR/100 kg	75,61
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39
	A01	EUR/100 kg	47,73		A01	EUR/100 kg	108,69
0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	76,53	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	15,39	L04	EUR/100 kg	59,33	
	A01	EUR/100 kg	109,55	400	EUR/100 kg	19,38	
				A01	EUR/100 kg	87,34	

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L08 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C14	EUR/t	38,25
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C14	EUR/t	30,25
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0				

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C14 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	56,00	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	46,00
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	48,00	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	48,00	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C17	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C17	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C18	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	10,00
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	72,00	1107 10 91 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	56,00	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	48,00	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	48,00	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	64,00
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	25,31	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	64,00
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	64,00
1103 20 60 9000	C20	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	64,00
1103 20 20 9000	C17	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	44,08
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	44,08
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	62,70
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	48,00
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	64,00	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	62,70
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	52,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	48,00
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	48,00
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	62,70
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	48,00
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	65,70
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	45,60
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	48,00
1104 23 10 9100	C14	EUR/t	60,00				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

- C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.
- C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.
- C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.
- C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.
- C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.
- C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
- C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.
- C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.
- C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.
- C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.
- C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.
- C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1323/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	40,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1324/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata

una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 16,75 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'18 al 24 luglio 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 934/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 934/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'18 al 24 luglio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 934/2003, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 42.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003**

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 699/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 luglio 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 33,78 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 77 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 26,157 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

DIRETTIVA 2003/73/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003
recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III alla direttiva 1999/94/CE definisce il formato del poster da affiggere in tutti i punti vendita di autovetture nuove.
- (2) Occorre provvedere all'utilizzo di moderni strumenti di comunicazione (display elettronici) e prevenire l'uso di tecniche di aggiornamento dei poster più difficili da impiegare.
- (3) L'allegato III alla direttiva 1999/94/CE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (4) Le associazioni di consumatori e le parti interessate sono state consultate.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 1999/94/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL POSTER/DISPLAY ELETTRONICO DA ESPORRE NEL PUNTO VENDITA

Gli Stati membri devono provvedere affinché il poster/display rispetti i seguenti requisiti minimi:

- 1) il poster ha una dimensione minima di 70 cm × 50 cm;
- 2) le informazioni sono di facile lettura;
- 3) con un display elettronico ove le informazioni sono fornite su schermo, quest'ultimo deve avere una dimensione minima di 25 cm × 32 cm (17") e le informazioni potranno essere visualizzate mediante tecniche di scorrimento;
- 4) i modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO₂, con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco;
- 5) per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Le emissioni specifiche ufficiali di CO₂ sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE.

Riportiamo di seguito il formato suggerito:

Tipo di carburante	Ordine	Modello	Emissioni di CO ₂	Consumo di carburante
Benzina	1			
	2			
	...			
Diesel	1			
	2			
	...			

- 6) sul poster/display relativo al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ figura il seguente testo: "È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture"; nel caso di un display provvisto di schermo elettronico, il messaggio deve essere costantemente visibile;
- 7) sul poster/display figura il seguente testo: "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre"; nel caso di un display provvisto di schermo elettronico, il messaggio deve essere costantemente visibile;
- 8) il poster/display sarà aggiornato almeno ogni sei mesi. Qualora si utilizzi un display elettronico, le informazioni devono essere aggiornate almeno su base trimestrale;
- 9) il poster/display può essere sostituito in modo completo e permanente da uno schermo elettronico. In tal caso lo schermo elettronico sarà presentato in modo da sollecitare la sensibilità del consumatore con almeno lo stesso grado di intensità rispetto al poster/display.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2003

che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2003/544/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva IVA (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare ⁽¹⁾ l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 13 dicembre 2002, la Germania ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Svizzera un accordo relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg — Germania) e Rheinfelden (Aargau — Svizzera), destinato a servire da via di accesso, da ambo le parti, all'autostrada tedesca A 861 e alla strada nazionale svizzera N3.
- (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania con lettera del 4 febbraio 2003.
- (3) L'accordo dovrebbe contenere disposizioni in materia di IVA che derogano all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) per quanto riguarda, da un lato, le forniture di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione e alla manutenzione del ponte di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tale ponte.
- (4) In assenza di misure di deroga, i lavori di costruzione e di manutenzione eseguiti nel territorio tedesco sarebbero soggetti all'IVA in Germania, mentre quelli eseguiti nel

territorio svizzero esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva IVA (77/388/CEE); inoltre, ciascuna importazione in Germania di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine, proveniente dalla Svizzera, sarebbe soggetta all'IVA in Germania.

- (5) L'applicazione delle norme abituali comporterebbe pertanto complicazioni fiscali onerose per le imprese responsabili dei lavori.
- (6) La presente deroga è destinata ad agevolare la riscossione dell'imposta sui lavori di costruzione e di manutenzione del ponte in questione.
- (7) La misura di deroga avrà soltanto un'incidenza modesta, ma positiva, sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla sesta direttiva IVA (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg — Germania) e Rheinfelden (Aargau — Svizzera), destinato a servire da via di accesso, da ambo le parti, all'autostrada tedesca A 861 e alla strada nazionale svizzera N3.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/93/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27 e versione rettificata in GU L 18 del 23.1.2003, pag. 55).

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE), l'area del cantiere del ponte di confine, di cui all'articolo 1 della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, nella misura in cui essi si trovano nel territorio svizzero, sono considerati come facenti parte del territorio della Germania per quanto concerne le forniture di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte di confine.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA (77/388/CEE), l'importazione in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manu-

tenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica ai beni importati per i medesimi fini da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

DECISIONE N. 3/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-POLONIA
del 23 ottobre 2002

che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 sui prodotti della Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA) dell'accordo europeo

(2003/545/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 sui prodotti della Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 sui prodotti della Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA) dell'accordo europeo («protocollo 2»), nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Polonia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensità degli aiuti sono strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengono progressivamente ridotti. Il programma di ristrutturazione è connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità di produzione in Polonia.
- (2) Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1996.
- (3) La Polonia ha chiesto la proroga del periodo suddetto nell'aprile 1997.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, ultima frase, del protocollo 2, tenendo conto della situazione economica della Polonia, il Consiglio di associazione decide se sia opportuno prorogare il periodo di cinque anni.
- (5) È opportuno prorogare il periodo suddetto di altri otto anni, a decorrere dal 1° gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Polonia all'Unione europea,

Articolo 1

Il periodo durante il quale la Polonia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1° gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Polonia all'Unione europea. Detta proroga è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

La Polonia presenta alla Commissione delle Comunità europee (la Commissione) un programma di ristrutturazione e piani di attività conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 e valutati dalla sua autorità nazionale per il controllo degli aiuti di Stato (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori).

Articolo 3

La Commissione procede alla valutazione definitiva della conformità del programma di ristrutturazione e dei piani di attività con i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2. Il Consiglio dell'Unione europea si pronuncia sulla conformità del programma e dei piani con i requisiti del menzionato articolo.

L'attuazione dei piani viene sorvegliata periodicamente dalla Commissione, per la Comunità, e dall'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori per la controparte polacca.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 ottobre 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

che abroga la decisione 2001/705/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari dell'Indonesia

[notificata con il numero C(2003) 2437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/546/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/705/CE della Commissione, del 27 settembre 2001, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari dell'Indonesia ⁽²⁾, è stata adottata a motivo della presenza di cloramfenicolo nei gamberetti importati dall'Indonesia.
- (2) La decisione 2001/705/CE prevede che le sue disposizioni vengano riesaminate alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità indonesiane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (3) Le autorità dell'Indonesia hanno fornito appropriate garanzie al riguardo e i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri sui gamberetti provenienti da tale paese sono stati favorevoli.
- (4) I controlli sistematici sui gamberetti importati dall'Indonesia non sono più necessari e occorre pertanto abrogare la decisione 2001/705/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/705/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 luglio 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 260 del 28.9.2001, pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

recante misure provvisorie volte ad impedire la diffusione dell'afta epizootica da taluni paesi del Nord Africa nel territorio dell'Unione europea

[notificata con il numero C(2003) 2611]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/547/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una delle malattie virali più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini; il virus responsabile della malattia può persistere in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite anche per parecchie settimane in funzione, tra l'altro, di fattori climatici.
- (2) Il 18 giugno 2003, la Libia ha comunicato all'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) la conferma dell'afta epizootica nel bestiame causata dal sierotipo SAT 2. Si tratta della prima insorgenza della malattia in questo paese dal 1994 e in assoluto la prima relativa al sierotipo del virus identificato nel laboratorio di riferimento per l'afta epizootica dell'UIE di Pirbright, nel Regno Unito.
- (3) Le competenti autorità libiche hanno adottato provvedimenti volti a limitare la diffusione della malattia tramite l'abbattimento degli animali infetti, l'isolamento delle mandrie, la limitazione dei movimenti e la sorveglianza.
- (4) La Comunità non autorizza l'importazione di animali vivi appartenenti a specie sensibili e di prodotti da essi derivati provenienti dalla Libia. L'importazione di animali nella Comunità attiene principalmente alla reintroduzione di cavalli registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Tuttavia, i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali che giungono nell'Unione europea dalla Libia potrebbero costituire un potenziale focolaio del virus. Si rende pertanto necessaria l'adozione tempestiva di un certo numero di misure di protezione a livello comunitario

che tengano conto delle possibilità di sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di infezione.

- (6) La presenza dell'afta epizootica in Libia può rappresentare pertanto un grave rischio per il patrimonio zootecnico comunitario sensibile.
- (7) Un'adeguata pulizia e disinfezione dei veicoli destinati al trasporto di animali rappresenta l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida diffusione del virus su grandi distanze.
- (8) Tenuto conto del lungo intervallo trascorso tra il primo sospetto, il 1° maggio 2003, e la conferma della malattia, la diffusione della stessa nei paesi confinanti non può essere esclusa del tutto, il che potrebbe rendere necessario estendere la portata geografica della presente decisione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi della presente decisione, si definisce «veicolo per bestiame» un autoveicolo che sia o sia stato utilizzato per il trasporto di animali.

Articolo 2

1. Gli Stati membri curano che, all'arrivo presso un punto di entrata nel territorio dell'Unione europea in provenienza da un paese terzo o da una parte di un paese terzo regionalizzato conformemente alla legislazione comunitaria indicata nell'allegato I, l'operatore responsabile di un veicolo per bestiame vuoto presenti una documentazione dalla quale risulti che detto veicolo è stato pulito e disinfettato. Tale documentazione contiene informazioni circa la pulizia e la disinfezione equivalenti a quelle di cui all'allegato II della presente decisione.

2. In caso di inadeguata osservanza del disposto del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può respingere il veicolo per bestiame o disporre che lo stesso venga sottoposto ad adeguata pulizia e disinfezione in un luogo stabilito, ubicato quanto più vicino possibile al punto di entrata.

⁽¹⁾ GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

Articolo 3

I veicoli per bestiame che trasportano equidi da un paese terzo, o parte di un paese terzo regionalizzato conformemente alla normativa comunitaria, di cui all'allegato I. importati conformemente a quanto disposto dalla direttiva 90/426/CE possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione all'arrivo presso il posto d'ispezione frontaliere. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate in un luogo ubicato quanto più vicino possibile al posto d'ispezione frontaliere, designato dal veterinario ufficiale.

Articolo 4

Le misure di cui alla presente decisione si applicano sino al 31 ottobre 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Paese terzo o parte del suo territorio oggetto della presente decisione:

Libia

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI BESTIAME**1. Dichiarazione dell'operatore del trasporto/guidatore**

Il sottoscritto, operatore/guidatore del veicolo dichiara che:

Indicare il numero di targa

— l'ultima operazione di scarico di animali è stata effettuata a:

Paese, regione, località	Data (gg.mm.aa)	Ora (ora e minuti)

Queste informazioni devono essere fornite dall'operatore/guidatore

— dopo lo scarico il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame, la rampa di carico, le ruote e la cabina del guidatore, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico.

— le operazioni di pulizia e disinfezione sono state effettuate a:

Paese, regione, località	Data (gg.mm.aa)	Ora (ora e minuti)

Queste informazioni devono essere fornite dall'operatore/guidatore

— il disinfettante utilizzato è:

Data	Località	Firma del proprietario/guidatore


Nome dell'operatore/guidatore in stampatello:

2. Certificato delle autorità competenti che controllano il trasporto presso il punto di entrata

Il funzionario sottoscritto certifica di aver quest'oggi sottoposto a controllo il veicolo da trasporto targato

Indicare il numero di targa

e di averlo trovato adeguatamente pulito e disinfettato.

Data	Località	Autorità competente	Firma del funzionario (*)
			Nome in stampatello

(*) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2003

relativa all'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate nonché le norme correlate di cui all'articolo 18 della direttiva servizio universale

(2003/548/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva servizio universale stabilisce che l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾.
- (2) L'insieme minimo di linee affittate è definito nell'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate ⁽³⁾, abrogata dal 25 luglio 2003 dalla direttiva quadro.
- (3) La presente decisione garantisce la continuità della base giuridica dell'insieme minimo di linee affittate ai fini dell'attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva quadro e della direttiva servizio universale. L'insieme minimo di linee affittate definito nella presente decisione è identico a quello stabilito dalla direttiva 92/44/CEE, salvo che i riferimenti alle norme europee di telecomunicazioni (ETS) sono sostituiti da riferimenti alle norme europee (EN), come stabilito dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) nel 2001. Tuttavia, le

linee affittate conformi alle precedenti norme ETS continuano ad essere considerate conformi ai requisiti stabiliti per l'insieme minimo di linee affittate.

- (4) La presente decisione definisce l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate e forma parte integrante dell'elenco di norme pubblicato ai sensi dell'articolo 17 della direttiva quadro 2002/21/CE. L'attuale versione dell'elenco di norme, contenente le sole disposizioni facoltative, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nel dicembre 2002 ⁽⁴⁾. Per motivi legati alla loro differenza in termini di procedure e di efficacia giuridica è opportuno distinguere i capitoli dell'elenco di norme contenenti le disposizioni obbligatorie oggetto della presente decisione da quelli contenenti soltanto disposizioni facoltative.
- (5) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

DECIDE:

Articolo unico

L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate sono definiti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.⁽³⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

ALLEGATO

ELENCO DELLE NORME E/O SPECIFICHE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E LE RISORSE ED I SERVIZI CORRELATI**Parte obbligatoria****Definizione dell'insieme minimo di linee affittate**1. *Scopo*

Il presente documento definisce l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate di cui all'articolo 18 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

L'elenco forma parte integrante dell'elenco di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Il presente documento integra il documento «Elenco delle norme e/o specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nel dicembre 2002 ⁽¹⁾.

2. *Norme tecniche*

Le norme riportate nel presente elenco sono documenti ufficiali ETSI ai sensi dell'attuale nomenclatura ETSI. Le «direttive ETSI» ⁽²⁾ prevedono le seguenti tipologie di documenti:

Norma europea (serie telecomunicazioni) (EN): documento ufficiale contenente disposizioni normative approvate per fini di pubblicazione con una procedura cui partecipano gli organismi nazionali di normalizzazione e/o le delegazioni nazionali ETSI, con implicazioni in materia di sospensione e di recepimento a livello nazionale.

Norma armonizzata: norma EN (serie telecomunicazioni) la cui elaborazione è stata affidata a ETSI su mandato della Commissione europea in forza della direttiva 98/48/CE (ultima modifica della direttiva 83/189/CEE), che è stata elaborata tenendo conto dei pertinenti requisiti essenziali della direttiva «nuovo approccio» e i cui estremi sono stati successivamente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La versione della norma riportata nell'elenco è quella valida al momento della pubblicazione.

3. *Indirizzi presso i quali ottenere i documenti citati*

ETSI Publications Office ⁽³⁾

indirizzo: F-06921 Sophia Antipolis Cedex Francia

telefono: (00 33) 4 92 94 42 41
(00 33) 4 92 94 42 58

fax: (00 33) 4 93 95 81 33

e-mail: publications@etsi.fr

sito web: <http://www.etsi.fr>

4. *Riferimenti alla legislazione UE*

L'elenco fa riferimento ai seguenti testi legislativi, reperibili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/index_en.htm

— Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

— Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

⁽¹⁾ GU C 331 del 31.12.2002, pag. 32.

⁽²⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <http://portal.etsi.org/directives/>

⁽³⁾ I documenti ETSI possono essere scaricati dalla rubrica «Publications Download Area», all'indirizzo <http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp>

Definizione dell'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate

LINEE AFFITTATE ANALOGICHE

Tipo di linee affittate	Riferimenti	Note
Larghezza di banda vocale di qualità ordinaria ^(a)	— 2 fili: ETSI EN 300 448 o — 4 fili: ETSI EN 300 451	Caratteristiche di connessione e presentazione dell'interfaccia di rete
Larghezza di banda vocale di qualità speciale ^(b)	— 2 fili: ETSI EN 300 449 o — 4 fili: ETSI EN 300 452	Caratteristiche di connessione e presentazione dell'interfaccia di rete

^(a) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 448 (2 fili) o ETS 300 451 (4 fili) sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

^(b) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 449 (2 fili) o ETS 300 452 (4 fili) sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

LINEE AFFITTATE DIGITALI

Tipo di linee affittate	Riferimenti	Note
64 kbit/s ^(c)	— ETSI EN 300 288 — ETSI EN 300 289	Presentazione dell'interfaccia di rete Caratteristiche di connessione
2 048 kbit/s — E1 (non strutturato) ^(d)	— ETSI EN 300 418 — ETSI EN 300 247	Presentazione dell'interfaccia di rete Caratteristiche di connessione
2 048 kbit/s — E1 (strutturato) ^(e)	— ETSI EN 300 418 — ETSI EN 300 419	Presentazione dell'interfaccia di rete Caratteristiche di connessione

^(c) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 288, ETS 300 288/A1 e ETS 300 289 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

^(d) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 418, ETS 300 247 e ETS 300 247/A1 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

^(e) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 418 e ETS 300 419 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 dell'8 luglio 2003)*

A pagina 43, nell'allegato IV, al punto 2:

$$\text{anziché: } \langle \text{LCI}_{ij(k)} \rangle = \frac{\sum_i X_i^{\text{rk}} \vartheta_i^\lambda}{\sum_i \omega_i^\lambda \vartheta_i^\lambda} = \frac{\sum_i (X_i^{\text{rk}} / \omega_i^\lambda) \omega_i^\lambda \vartheta_i^\lambda}{\sum_i X_i^\lambda} = \frac{\sum_i (X_i^{\text{rk}} / \omega_i^\lambda) X_i^\lambda}{\sum_i X_i^\lambda},$$

$$\text{leggi: } \langle \text{LCI}_{ij(k)} \rangle = \frac{\sum_i w_i^{ij} h_i^k}{\sum_i \omega_i^k h_i^k} = \frac{\sum_i (w_i^{ij} / \omega_i^k) \omega_i^k h_i^k}{\sum_i W_i^k} = \frac{\sum_i (w_i^{ij} / \omega_i^k) W_i^k}{\sum_i W_i^k}.$$

A pagina 43, nell'allegato IV, al punto 3:

$$\text{anziché: } \langle \frac{W_i^k}{\sum_i X_i^\lambda} \rangle,$$

$$\text{leggi: } \langle \frac{W_i^k}{\sum_i W_i^k} \rangle.$$

A pagina 43, nell'allegato IV, al punto 4:

$$\text{anziché: } \langle \text{L}_{i+1} \rangle = \frac{\sum_i \omega_i^{i+1} \vartheta_i^\mu}{\sum_i \omega_i^\mu \vartheta_i^\mu},$$

$$\text{leggi: } \langle \text{L}_{i+1} \rangle = \frac{\sum_i \omega_i^{i+1} h_i^l}{\sum_i \omega_i^l h_i^l}.$$

Retifica del regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185 del 24 luglio 2003)*

Nel sommario sulla pagina di copertina, nel titolo a pagina 6 e nella data dell'atto a pagina 8:

anziché: «11 luglio 2003»,

leggi: «23 luglio 2003».

Rettifica della decisione 2003/460/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 21 giugno 2003)

Pagina 115, articolo 2, paragrafo 1:

anziché: «[...] CAS n. 842-07-09»,

leggi: «[...] CAS n. 842-07-9».
